

STATUTO

“Fondazione Cecilia Bernardini ONLUS”

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

Con sede in Lecce

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione “Fondazione Cecilia Bernardini ONLUS”.

La Fondazione si propone di continuare nell'opera di assistenza e beneficenza a favore di soggetti svantaggiati che la sig.ra Cecilia Bernardini, rispettiva moglie e madre dei fondatori, a cui è intitolata la Fondazione, ha perseguito nel corso della sua vita. A tal fine il marito ed i figli della sig.ra Cecilia Bernardini intendono continuare nella sua opera, approfondendo le loro energie nella Fondazione e perseguendo le medesime finalità.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Lecce in via De Argenteris, 18; il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità di istituire diverse sedi operative.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale in diversi ambiti, quali: Assistenza sociale e sanitaria, con la promozione dell'integrazione sociale, familiare e scolastica di coloro che versano in condizioni di disagio, abbandono ed emarginazione causate dal bisogno economico, dalle patologie fisiche e psichiche, dalla disgregazione familiare, dall'immigrazione, dall'inadeguatezza dello sviluppo evolutivo, educativo e formativo, dall'insufficienza di mezzi di sostegno ed assistenza ordinariamente predisposti dai servizi sociali ed assistenziali.

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra, la Fondazione intende:

- a) accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, persone in situazione di bisogno in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, anche localizzate in paesi extraeuropei;
- b) promuovere ed organizzare l'erogazione di prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a persone in situazione di svantaggio sociale psichico e fisico o comunque che versino nelle condizioni espresse nella precedente lettera a);
- c) nei limiti ed ai sensi dell'art. 10 co. 5 D.Lgs. 460/97, agire, sia direttamente sia a mezzo di enti e strutture convenzionate e/o collaboranti, a tutela delle persone non autosufficienti, prive di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessità, promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente; promuovere e svolgere attività di formazione di selezione ed addestramento in favore degli operatori della fondazione, siano essi dipendenti che volontari, e di terzi (soggetti svantaggiati) esterni all'istituzione

Formazione

Con la formazione professionale di giovani, anche in ambito extraeuropeo, che siano, esclusivamente, in situazione di svantaggio di qualsiasi natura, nel settore informatico e telematico, e l'inserimento di essi in attività lavorative;

con lo sviluppo di progetti che in qualunque modo e sempre mediante ausili informatici consentano di migliorare le condizioni di vita delle persone, riducendone la disabilità, di qualunque tipo essa sia;

con la promozione di corsi che forniscano ai giovani disabili e svantaggiati gli strumenti e le conoscenze necessarie per lo svolgimento di un'attività lavorativa o per la riduzione di uno svantaggio;

con la partecipazione alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche con l'obiettivo di realizzare applicazioni a servizio dei disabili;

con la partecipazione a progetti nazionale ed internazionali volti sempre allo sviluppo personale dei disabili o degli svantaggiati;

con la promozione delle azioni più opportune verso il mondo imprenditoriale e la Pubblica Amministrazione anche al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
con la promozione ed il sostegno a corsi di formazione medico – chirurgici diretti a soggetti in situazione di svantaggio.

Sport dilettantistico

- Secondo gli indirizzi di cui alla Circolare 168 del 1998 e della Risoluzione 75 del 2001 del Ministero delle Finanze persegue iniziative di beneficenza in favore di giovani e degli atleti svantaggiati, mediante l'erogazione di borse di studio e sussidi ad attività sportive che coinvolgano soggetti svantaggiati.

Promozione della cultura e dell'arte e della musica secondo gli indirizzi di cui alla Circolare 168 del 1998 e della Risoluzione 75 del 2001 del Ministero delle Finanze, finanziare progetto ed iniziative a favore di soggetti svantaggiati, particolarmente nei settori della cultura, dell'istruzione e formazione, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente; la promozione di studi relativi alla storia ed alla critica dell'arte e della musica; nonché l'attribuzione di contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello a favore di soggetti svantaggiati inerenti il campo delle arti e della musica;

A tali fini la Fondazione:

- Promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- Collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti individuati come meritevoli;
- Promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali;
- Promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della persona.

Le attività sopra descritte potranno essere perseguite direttamente o attraverso donazioni ad Enti benefici che abbiano gli stessi requisiti e finalità della Fondazione ovvero attraverso sussidi diretti a soggetti beneficiari.

Tutti i servizi e le prestazioni della Fondazione sono a titolo gratuito.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritto nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentati con altre donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati ad erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il patrimonio potrà essere incrementato anche a seguito di iniziative, rientranti negli scopi sociali, che la fondazione potrà mettere in atto.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- Di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio
- Delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore Generale

- Il Revisore

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto e il suo mandato è a tempo indeterminato

Il Presidente:

- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile della sua adozione (e comunque entro 30 giorni).

Art. 7

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimenti del Presidente.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 a 5 membri nominati all'atto della costituzione ed il cui mandato è a tempo indeterminato

Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dai soci fondatori.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

Art. 9

Decadenza e esclusione

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- Il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- L'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.

Art. 10

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- Di eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Di deliberare sulla costituzione o sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione
- Di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Direttore generale
- Di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto
- Di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo
- Di stabilire le direttive e delibere sulle erogazioni della Fondazione
- Di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- Di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- Di approvare eventuali regolamenti interni

Art. 11

Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale il quale collabora, a titolo gratuito:

- Alla preparazione dei programmi di attività della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- All'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ha parere consultivo e redige e relativi verbali.

Art. 12

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo mail da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in caso d'urgenza mediante mail da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Revisore dei conti

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

I verbali del Revisore devono essere trascritti su apposito registro

Art. 15

Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile di ciascun anno.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore

Art. 16

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria strutture.

Art. 17

Estinzione

In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo settore e comunque destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo di cui all'art. 10 co.1 lett f) del D. Lgs. 460/97.

Art. 18

Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.